



COMUNE DI BAGNARIA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.36 DEL 20/11/2018

OGGETTO: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE":
ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100

L'anno **duemiladiciotto** addì **venti** del mese di **novembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Franza Mattia - Presidente	Sì
2. Tambornini Dino - Vice Sindaco	Sì
3. Gramigna Paolo - Consigliere	Sì
4. Chiodi Cristina - Consigliere	Sì
5. Stefanetti Marco - Consigliere	Sì
6. Gamondi Carlo Pio Pietro - Consigliere	Sì
7. Saviotti Alessandro - Consigliere	Sì
8. Gusella Davide - Consigliere	Giust.
9. Tagliani Barbara - Consigliere	Sì
10. Pilastro Sara - Consigliere	Giust.
11. Volpe Daniele - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Nosotti Elisabeth** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Franza Mattia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE":
ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, CORRETTIVO 16.06.2017 N. 100

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera conciliare n. 38 del 27.09.2017, stabilendo di non alienare alcuna delle partecipazioni possedute, in quanto tutte soddisfano le previsioni del TUSP e sono funzionali all'offerta di servizi del Comune alla collettività;

DATO ATTO, infatti, che le società partecipate dal Comune di Bagnaria:

1. hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., e soddisfano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi

di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. sono riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e sono perfettamente efficienti, sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto economico-finanziario;

DATO ATTO che in linea con le disposizioni del predetto Testo unico viene monitorata l'efficiente gestione delle partecipazioni dell'Ente, assicurando la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Bagnaria ha deliberato di mantenere le partecipazioni elencate nell'allegato A alla delibera C.C. n. 38/2017 in quanto le società partecipate:

- producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bagnaria alle quali l'Ente ha affidato detti servizi;
- sulle stesse è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016,
- esse rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) pur potendo rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto in corso d'anno le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedendo alla sua trasmissione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

COINSIDERATA l'urgenza di adempiere alla scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex Art. 147 bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato, nonché dal responsabile del Servizio Economico e Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile

DELIBERA

I. di ottemperare con la presente gli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, approvando l'allegata relazione;

II. di incaricare i competenti uffici comunali della trasmissione della presente alla Sezione di Controllo della corte dei Conti della Lombardia nonché a tutte le partecipate dal Comune con le modalità indicate dall'art. 20 c. 3 del TUSP;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Franza Mattia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott.ssa Nosotti Elisabeth

Analisi periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di Bagnaria

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 che ha modificato il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 **"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"**, gli Enti Locali sono stati chiamati ad effettuare, ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto legislativo, entro il 30 settembre 2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni sia dirette che indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, individuando quelle che fossero da alienare o oggetto di misure di razionalizzazione. Questo Ente ha provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2017. Successivamente, la necessaria produzione documentale in formato elettronico è stata inoltrata alla Corte dei Conti, secondo quanto prescritto dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.

Si ricorda che la violazione della procedura di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016, la mancata adozione del piano di razionalizzazione periodica, l'omessa comunicazione ovvero la non predisposizione della relazione sull'attuazione delle misure comportano, a danno dell'Ente Locale, l'erogazione di sanzioni pecuniarie dall'ammontare minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Dopo aver provveduto ad effettuare, come sopra ricordato, la revisione straordinaria delle partecipazioni, il **Comune di Bagnaria** pertanto provvede alla stesura del documento annuale richiesto, come di seguito riassunto.

Le partecipazioni attualmente detenute dallo scrivente Comune sono le seguenti:

Denominazione società	Attività svolta
A.S.M. VOGHERA S.P.A.	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E SOMMINISTRAZIONI PASTI ALLA MENZA SCOLASTICA

Le partecipazioni vengono mantenute nel rispetto di tutte le condizioni previste dal T.U.S.P.

La presente relazione annuale viene redatta prendendo avvio dai dati di bilancio societario ed occupazionali/organizzativi ed intrasocietari (compensi dipendenti e cariche sociali; numero lavoratori > numero amministratori), oggi compendiate a quelli degli altri Enti costituenti il GAP

(approvato con delibera di Giunta n. 68 del 19.09.2018), ed approvati dal Consiglio Comunale nel Bilancio Consolidato 2017, come da delibera C.C. n. 30 del 03.10.2018.

Quanto sopra specificato, rapportato alla tipologia di attività esercitate dalla società partecipata, comportano conclusioni così riassumibili:

- **MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE** di A.S.M. VOGHERA S.P.A.

COMUNE DI BAGNARIA

Provincia di PAVIA

VERBALE N. 11 del 20/11/2018

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI

**REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI**

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Bellesia Dott.ssa Stefania

La sottoscritta Bellesia dott.ssa Stefania, revisore dei conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2018, esprime il seguente

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

Premesso che

- l'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";
- l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che, nei limiti del disposto di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono costituire società e mantenere o acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività, elencate dalla norma;
- l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che annualmente le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ricorrendo i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Visti

- il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D. Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- lo Statuto dell'Ente;
- la relativa proposta di delibera;

Rilevato quanto segue

- come si evince dal piano operativo di razionalizzazione, il Comune conferma la necessità, per un interesse di ordine generale di non razionalizzare le partecipate ma di continuare a detenere la partecipazione in A.S.M VOGHERA SPA in quanto permette di produrre un servizio di interesse generale consistente nella raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti.

SI ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di delibera in ordine alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Bagnaria.

Dato a Mantova il 20/11/2018

IL REVISORE DEI CONTI
